

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2020

356/2020/R/EEL

REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL BIENNIO 2021-2022 NONCHÉ MODIFICHE DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO E MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1127^a riunione del 29 settembre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe), convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel (di seguito: deliberazione 762/2017/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 485/2018/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 103/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 296/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 412/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 412/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione 28 luglio 2020, 297/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 297/2020/R/eel);
- l’Allegato A.61 al Codice di Rete di Terna recante “Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: Regolamento garanzie).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha previsto che:
 - i. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;
 - ii. il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- con riferimento all’aspetto *sub* (ii) il decreto 23 novembre 2007 ha previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni e ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il medesimo ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l’altro, all’Autorità di definire:
 - a. le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;
 - b. le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;
 - c. le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, individuando tra l’altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
 - d. le condizioni di erogazione del servizio;

- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisse (e.) un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Allegato A alla deliberazione 337/07 disciplina le modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state nel tempo riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi successivi al primo;
- in particolare, con riferimento alle aree in cui erogare il servizio di salvaguardia, la predetta deliberazione prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno in cui hanno luogo le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio in parola, l'Autorità verifichi ed eventualmente modifichi la composizione di tali aree territoriali e dei criteri procedurali per la selezione degli esercenti la salvaguardia, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio, dell'evoluzione dell'assetto di mercato nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi nei regimi di salvaguardia; le disposizioni dell'Autorità sono poi recepite nel Regolamento di gara, disposto da Acquirente unico e sottoposto all'approvazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07;
- più in dettaglio, la definizione delle aree territoriali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto 23 novembre 2007 che a sua volta dispone che:
 - in ciascuna area il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, sia sufficientemente omogeneo o comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;
 - ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni;
- con le deliberazioni 386/2018/R/eel e 103/2019/R/eel l'Autorità ha adottato disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone di mercato, in esito al processo di revisione svolto ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (CACM) disponendo, tra l'altro, che con decorrenza 1 gennaio 2021, la regione Umbria sia spostata dalla zona Centro-Nord alla zona Centro-Sud e la regione Calabria costituisca una zona a sé stante;
- con il documento per la consultazione 412/2019/R/eel l'Autorità ha prospettato:
 - a) modifiche del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo serviti da un venditore nel mercato libero per il quale

- vengono meno tali contratti, azzerando il tempo entro cui tale risoluzione ha efficacia;
- b) che, onde evitare eccessive penalizzazioni di prezzo per i clienti che, a seguito di quanto sopra, si trovino riforniti in salvaguardia senza più la possibilità di evitare tale attivazione (per carenza di un tempo minimo sufficiente alla ricerca di un nuovo venditore), il parametro *Omega*, formulato dagli esercenti la salvaguardia in sede di gara, fosse posto pari a zero con riferimento ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio;
- in risposta al predetto documento per la consultazione 412/2019/R/eel, alcuni intervenuti avevano, tra l'altro, manifestato preoccupazioni relative a:
 - l'impatto sullo sbilanciamento che il trasferimento automatico dei punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia potrebbe generare, stante il fatto che l'esercente non potrebbe tenerne conto nella programmazione dei prelievi dei punti per i quali si è attivato il servizio a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento, almeno per i primi giorni di efficacia della attivazione, introducendo in capo agli esercenti un rischio non prevedibile né quantificabile;
 - il possibile aumento della morosità riconducibile a clienti che permangono in salvaguardia per un breve periodo di tempo strettamente necessario all'attivazione di un nuovo contratto nel mercato libero, i quali potrebbero pertanto essere fatturati dopo aver già attivato tale nuovo contratto;
 - in esito al richiamato documento per la consultazione 412/2019/R/eel, con deliberazione 37/2020/R/eel sono state confermate, con decorrenza 1 gennaio 2021, le modifiche al processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo serviti da un venditore nel mercato libero per il quale vengono meno tali contratti (richiamate al precedente punto a); la medesima deliberazione ha altresì rimandato a successivo provvedimento la definizione di opportuni meccanismi finalizzati a compensare gli esercenti il servizio di salvaguardia rispettivamente (i) della differenza tra il prezzo applicato ai clienti finali nel periodo iniziale di attivazione del servizio e quello di erogazione del servizio risultante dalle aste per l'area interessata, nonché (ii) degli oneri legati agli sbilanciamenti nel periodo iniziale di attivazione del servizio;
 - con la deliberazione 762/2017/I/eel, in base a quanto previsto dalla legge 124/17, l'Autorità ha formulato la propria proposta al Ministro dello Sviluppo Economico, ai fini della predisposizione del relativo decreto ministeriale, in merito ai criteri, ai requisiti e alle modalità per l'ammissione nell'elenco dei soggetti abilitati all'attività di vendita dell'energia elettrica; le disposizioni del predetto decreto troveranno quindi applicazione nei confronti di tutti i soggetti esercenti il servizio di vendita, ivi inclusi gli esercenti del servizio di salvaguardia.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il documento per la consultazione 297/2020/R/eel, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla revisione della disciplina del servizio di salvaguardia per il periodo di assegnazione 2021-2022; in particolare il documento per la consultazione 297/2020/R/eel prospetta:
 - a) in relazione alle aree territoriali per l’erogazione del servizio di salvaguardia, alla luce della revisione della configurazione zonale con decorrenza 1 gennaio 2021 e nell’intento di individuare aree di dimensioni quanto più simili tra di loro e quanto più omogenee possibile al loro interno, sotto il profilo del rischio morosità associato alle regioni di ciascuna area, l’accorpamento dell’Umbria alle regioni Campania e Abruzzo (queste ultime già facenti parte di una stessa area territoriale per l’assegnazione del servizio di salvaguardia) e l’accorpamento della Sardegna alle regioni Toscana e Marche;
 - b) in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, l’integrazione di quelli attualmente previsti per il servizio di salvaguardia con ulteriori requisiti (i) di onorabilità e professionalità, nonché (ii) di solidità economico finanziaria in termini di puntualità di pagamento nei confronti della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e delle imprese distributrici e in termini di livello minimo di capitale sociale versato da parte dell’impresa partecipante, analoghi a quelli prospettati nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel per gli esercenti il servizio a tutele gradualità, al fine di omogeneizzare, ove opportuno, la disciplina dei due servizi;
 - c) relativamente alle condizioni di erogazione del servizio e alla conseguente remunerazione degli esercenti, tenuto conto di quanto emerso nell’ambito del documento per la consultazione 412/2019/R/eel e di quanto disposto dalla deliberazione 37/2020/R/eel, l’istituzione di due meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la salvaguardia:
 - il primo, atto a riequilibrarli rispetto alla mancata applicazione del parametro *Omega*, formulato in sede di gara, con riferimento ai prelievi effettuati dai clienti che accedono al servizio a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto del proprio venditore del mercato libero, fino all’ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio;
 - il secondo, finalizzato a compensarli in misura pari al prodotto tra l’energia prelevata dai predetti clienti nei primi 5 giorni successivi all’attivazione del servizio per effetto della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN;
- in coerenza con il procedimento in corso in merito alla regolazione del servizio a tutele gradualità, il documento per la consultazione 297/2020/R/eel ha altresì prospettato possibili interventi volti a individuare la responsabilità del servizio di salvaguardia nei casi di mancata individuazione di un esercente a mezzo delle procedure concorsuali o di mancato assolvimento del servizio da parte di soggetti aggiudicatari, posto che, da un lato, la vigente disciplina prevede in tali casi di trasferire l’erogazione della

salvaguardia in capo all'esercente il servizio di maggior tutela e che, dall'altro, il D.L. milleproroghe prevede il definitivo superamento di questo servizio a decorrere dall'1 gennaio 2022; in particolare, è stato prospettato di interpellare, in via prioritaria, gli operatori che hanno presentato un'offerta nell'area in cui è indisponibile l'esercente in base all'ordine risultante dalla graduatoria della medesima area, e, in via subordinata, gli operatori presenti nelle graduatorie per l'assegnazione delle altre aree, in ordine crescente di prezzo offerto, prevedendo che in ogni caso l'esercente subentrante sia tenuto a praticare il medesimo prezzo dell'esercente divenuto indisponibile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 297/2020/R/eel, sono pervenute risposte da parte di due operatori, tre associazioni rappresentative degli esercenti la vendita e da Terna;
- in relazione alle aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia è emersa una sostanziale condivisione di quanto proposto dall'Autorità;
- in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali:
 - ai fini della valutazione della puntualità di pagamento degli utenti del dispacciamento, Terna ha nei fatti suggerito di esplicitare che la partecipazione alle aste sia limitata agli utenti del dispacciamento per i quali, negli ultimi 12 mesi precedenti le gare, la media scorrevole, ponderata agli importi, dei giorni di ritardo di pagamento negli ultimi 6 mesi sia pari o inferiore a 1, vale a dire che l'indice I_0 del Regolamento garanzie di Terna sia pari a 2, con riferimento a tutti i contratti di dispacciamento nelle titolarità dell'utente e ha altresì auspicato che l'obbligo di soddisfare tale requisito sia mantenuto durante tutto il periodo di assegnazione del servizio;
 - un operatore e una associazione rappresentativa hanno suggerito (i) l'esclusione dalle procedure concorsuali di operatori che abbiano subito in passato la risoluzione di un contratto di dispacciamento e/o di trasporto e (ii) il controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso alle gare anche durante il periodo di erogazione del servizio di salvaguardia;
- relativamente ad altri aspetti della disciplina delle procedure concorsuali:
 - è stata rappresentata l'esigenza di prevedere modalità telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione;
 - un operatore ha chiesto che il *set* delle informazioni messe a disposizione dei partecipanti alle procedure di gara includa dati sui prelievi fraudolenti dei clienti finali, chiedendo altresì che nei casi in cui non sia possibile individuare il titolare del POD, e conseguentemente procedere alla fatturazione, il conseguente credito non riscosso dall'esercente possa essere oggetto di specifica compensazione;
- riguardo ai meccanismi di compensazione e agli aspetti ad essi connessi:
 - due operatori e due associazioni loro rappresentative hanno evidenziato come la mancata applicazione del parametro *Omega*, formulato in sede di gara, con riferimento ai prelievi effettuati dai clienti che accedono al servizio a valle della

risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto del proprio venditore del mercato libero fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio, comporti dei costi amministrativi, per i quali, secondo alcuni, debba comunque essere introdotto un apposito corrispettivo aggiuntivo rispetto al PUN; è stato altresì indicato un tempo di implementazione pari a 6 mesi, non compatibile, a detta di un operatore, con le procedure di gara oggetto del presente provvedimento;

- un operatore ha richiesto nuovamente, in linea con quanto già espresso nell'ambito del documento per la consultazione 412/2019/R/eel, che, in caso di morosità di clienti non disalimentabili che accedono al servizio di salvaguardia a valle della risoluzione dei contratti di dispacciamento o trasporto del proprio venditore del mercato libero, siano allentati i requisiti di accesso al meccanismo di reintegro di cui all'articolo 31bis del TIV da parte degli esercenti la salvaguardia;
- Terna propone che le informazioni funzionali alla fatturazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, del corrispettivo C_{SAL} di cui all'articolo 25bis del TIS siano messe a disposizione dal Sistema Informativo Integrato (SII) e non più, come oggi, da ciascun utente del dispacciamento;
- in merito ai casi di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia, è stato chiesto che l'eventuale erogazione del servizio da parte di ulteriori partecipanti alla procedura di gara per la medesima area abbia luogo al prezzo offerto da tali soggetti in sede di gara e non al prezzo offerto dell'esercente divenuto indisponibile e che, in subordine, possano essere interpellati gli esercenti di altre aree, ovvero possa essere indetta una nuova gara.

RITENUTO CHE:

- i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia debbano, da un lato, permettere di individuare soggetti ritenuti affidabili e, dall'altro, garantire la partecipazione alla gara di un numero di soggetti tale da promuovere esiti concorrenziali; in tale prospettiva si ritengono condivisibili le osservazioni formulate in tema di requisiti di ammissione (riportate al precedente gruppo di considerati), sia con riferimento alle modalità di determinazione dell'indicatore di *performance* degli utenti del dispacciamento sia con riferimento al divieto di ammettere alle procedure concorsuali esercenti la vendita che abbiano subito in passato la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto;
- sia parimenti meritevole di accoglimento la richiesta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di prevedere modalità telematiche di presentazione delle istanze di partecipazione così da efficientare la procedura di gara;
- il servizio di salvaguardia si configura come un servizio di ultima istanza in cui il prezzo è liberamente determinato dall'esercente in sede di gara sulla base della stima dei propri costi e dei rischi connessi all'erogazione del servizio, valutati anche alla luce delle informazioni messe a disposizione dei partecipanti alle gare; a tal fine risulta

utile integrare le predette informazioni per fornire indicazioni circa l'entità dei prelievi fraudolenti dei clienti finali; al contempo tuttavia, proprio perché tale fenomeno è di norma scontato nel prezzo offerto da ciascun operatore, non si rilevano i presupposti per l'introduzione di ulteriori meccanismi di compensazione;

- con riferimento ai prelievi effettuati dai clienti che accedono al servizio a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto del proprio venditore del mercato libero:
 - non si rilevano i presupposti per la revisione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili di cui all'articolo 31bis del TIV nei termini richiesti in consultazione, dal momento che i requisiti di accesso a tale meccanismo (ossia, l'obbligo in capo all'esercente di aver costituito in mora i clienti finali) sono stati definiti con l'obiettivo di mantenere l'incentivo, in capo ai singoli esercenti, ad effettuare una gestione efficiente del credito, così da minimizzare, quanto più possibile, gli oneri complessivi a carico del sistema, conseguentemente ove tali vincoli fossero allentati o rimossi il predetto obiettivo sarebbe svilito;
 - eventuali costi gestionali connessi alla mancata applicazione del parametro *Omega*, formulato in sede di gara, sono riconducibili alla generalità dei costi amministrativi dell'impresa e, come tali possano essere ricompresi nella formulazione del predetto parametro, che sarà oggetto di specifica compensazione ai sensi di quanto disposto dal presente provvedimento; inoltre, non sia meritevole di accoglimento la richiesta di dilazionare ulteriormente i tempi di implementazione della predetta misura, posto che tali tempistiche sono state rese note con congruo anticipo nella deliberazione 37/2020/R/eel proprio per permettere ai futuri assegnatari del servizio di effettuare le necessarie modifiche ai propri sistemi informativi in tempo rispetto alla data di inizio del nuovo periodo di assegnazione;
- in merito alle modalità per la messa a disposizione delle informazioni funzionali alla fatturazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, del corrispettivo C_{SAL} di cui all'articolo 25bis del TIS la richiesta di Terna risulta meritevole di successivo approfondimento nell'ottica di una continua ottimizzazione dei flussi informativi tra gli attori della filiera;
- infine, nel procedere alla revisione della disciplina del servizio di salvaguardia per il prossimo periodo di assegnazione, anche al fine di tenere conto delle esigenze di semplificazione emerse in consultazione, risulti opportuno snellire l'attuale procedimento preordinato all'adozione del Regolamento di gara prevedendo che lo stesso continui a essere redatto da Acquirente unico in conformità alla regolazione di cui al presente provvedimento ma senza la previa approvazione da parte dell'Autorità, in maniera analoga a quanto avviene per i servizi di ultima istanza del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la disciplina delle gare per l'assegnazione del servizio di salvaguardia e per la regolazione del servizio e pertanto:

- confermare la configurazione delle aree territoriali di cui al documento per la consultazione 297/2020/R/eel;
- integrare i requisiti per la partecipazione alle procedure confermando i requisiti di onorabilità prospettati in consultazione e limitando la partecipazione agli operatori per i quali:
 - i. con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente negli ultimi 12 mesi precedenti le gare l'indice I_0 del Regolamento garanzie di Terna risulti pari a 2;
 - ii. a partire dal mese di gennaio 2017, non abbia mai avuto luogo la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o di trasporto;
- integrare le informazioni pre-gara di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07 da mettere a disposizione degli esercenti che partecipano alle procedure con i dati sui quantitativi di energia elettrica riconducibili a prelievi fraudolenti dei clienti finali del servizio di salvaguardia;
- stabilire che Acquirente unico, nell'ambito della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07, introduca modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle gare, almeno prevedendo l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
- confermare gli orientamenti posti in consultazione in merito all'introduzione di specifici meccanismi di reintegrazione a favore degli esercenti la salvaguardia da applicare con riferimento ai prelievi dei clienti che accedono il servizio a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, in particolare prevedendo:
 - i. un meccanismo atto a riequilibrare gli esercenti rispetto alla mancata applicazione del parametro *Omega*, formulato in sede di gara, per il periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione;
 - ii. un meccanismo atto a compensare gli esercenti degli eventuali oneri di sbilanciamento che l'attivazione di nuovi clienti secondo le tempistiche di cui alla deliberazione 37/2020/R/eel potrebbe comportare in termini di programmazione dei prelievi, perlomeno nei primi giorni di attivazione della fornitura;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 337/07 prevedendo che il Regolamento di gara predisposto da Acquirente unico non necessiti di approvazione da parte dell'Autorità;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione di specifici requisiti di puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici e del monitoraggio periodico dei requisiti per l'erogazione del servizio di salvaguardia così da disporre di un congruo lasso di tempo sia per implementare gli specifici flussi informativi funzionali all'attività di verifica dei predetti requisiti sia per assicurare il necessario raccordo con le disposizioni del decreto recante l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (di cui all'articolo 1, comma 80 della legge 124/17);

- rinviare altresì a successivo provvedimento, anche in coerenza con quanto sarà deciso in esito al documento per la consultazione 220/2020/R/eel relativo al servizio a tutele graduali, la regolazione del servizio nei casi di indisponibilità dell' esercente la salvaguardia a partire dalla data in cui verrà meno il servizio di maggior tutela, tenuto altresì conto delle modifiche della normativa primaria che saranno a tal fine necessarie

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all' Allegato A della deliberazione 337/07

1.1 L' Allegato A alla deliberazione 337/07 è modificato come segue:

- a) all' articolo 1, al comma 1.1 dopo la definizione di “Regolamento” è inserita la seguente definizione:

“- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;”;

- b) all' articolo 3, il comma 3.1, è sostituito dal seguente:

“3.1 Sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l' erogazione del servizio di salvaguardia:

1. Liguria, Piemonte, Valle d' Aosta, Trentino-Alto Adige;
2. Lombardia;
3. Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia;
4. Marche, Toscana, Sardegna;
5. Lazio;
6. Campania, Abruzzo, Umbria;
7. Puglia, Molise, Basilicata;
8. Calabria;
9. Sicilia.”;

- c) all' articolo 4, al comma 4.2:

1. alla lettera c), punto 2. le parole “mese di dicembre.” sono sostituite dalle parole “mese di dicembre;”;

2. dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

“d) i dati messi a disposizione dal SII con riferimento al numero totale di punti di prelievo serviti in salvaguardia per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l' energia elettrica da questi prelevata, distintamente per ciascuna regione, per il periodo intercorrente da ottobre 2019 a ottobre 2020.”;

- d) all' articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 5.1 è sostituito dal seguente:
 - “ 5.1 L’Acquirente Unico predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle gare idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti, prevedendo almeno l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).”;
 2. il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
 - “5.2 Entro il 23 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet il Regolamento di cui al comma 5.1.”;
 3. i commi 5.3 e 5.4 sono soppressi;
- e) all’articolo 6, comma 6.1, lettera b) le parole “in busta chiusa” sono sopresse;
- f) all’articolo 7, comma 7.1:
1. alla lettera g) le parole “del mercato libero.” sono sostituite dalle parole “del mercato libero;”;
 2. dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “ h) possedere un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000;
 - i) aver avuto, negli ultimi 12 mesi precedenti le gare per i quali il dato è disponibile, un valore pari a 2 dell’indice di onorabilità I_0 di cui all’Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell’utente del dispacciamento;
 - j) non aver mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e /o trasporto;
 - k) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non devono:
 1. trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 2382 del Codice civile;
 2. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 3. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera k) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).”;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1. i commi 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti:

“7.3 Terna trasmette all'Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui ai commi 7.1, lettere g), i), j) e 7.4.

7.4 Qualora la società che partecipa alla procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere g), i) e j) devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali.”;

2. dopo il comma 7.4 è aggiunto il seguente comma:

“7.5 Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso del SII secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui ai commi 7.1, lettera j) e 7.4.”.

Articolo 2
Modifiche al TIV

2.1 Il TIV è modificato come segue:

a) all'articolo 29, dopo il 29.11 è inserito il seguente comma:

“29.11bis In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio di salvaguardia ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, se positivo, è applicato ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio in misura pari a zero. L'esercente la salvaguardia adegua a tal fine la comunicazione di cui al comma 29.2, lettera b).”;

b) dopo l'articolo 31bis è inserito il seguente articolo:

“ **Articolo 31ter**

Meccanismi di compensazione per l'esercente la salvaguardia nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

31ter.1 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, in relazione a quanto previsto al comma 29.11bis, l'esercente la salvaguardia ha titolo a ricevere, per ogni area territoriale di cui all'articolo 3 della deliberazione 337/07 in cui eroga il servizio, un ammontare pari a:

$$COMP_{\Omega} = \Omega * Q_{\Omega}$$

dove:

- Ω è, se positivo, il parametro economico, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, espresso in €/MWh;
- Q_{Ω} è l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo, dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo, nel periodo compreso tra la data di tale attivazione e l'ultimo giorno del mese successivo alla medesima, espressa in MWh.

31ter.2 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente la salvaguardia, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$\text{COMP}_{\text{PROG}} = \text{Q}_{\text{PROG}} * (\text{P}_{\text{SBIL}} - \text{PUN})$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3 della deliberazione 111/06 applicabile in ciascuna ora del medesimo periodo;
- PUN è il valore orario del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

31ter.3 In relazione ai meccanismi di cui ai commi 31ter.1 e 31ter.2:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;
- b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui ai commi 31ter.1 e 31ter.2 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
- c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi dei commi 31ter.1 e/o 31ter.2, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii.;
- d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 25bis del TIS.

31ter.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 31ter.3, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.”.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La presente deliberazione è trasmessa all'Acquirente unico.
- 3.2 La presente deliberazione, la deliberazione 337/07 e il TIV come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini